

D.G.E. AUTO RECYCLING S.R.L.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231

PARTE GENERALE

**ADOTTATO CON DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO IN
DATA 12 OTTOBRE 2022**

Indice

1. Definizioni

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

2.1 I reati previsti dal Decreto

2.2 Le sanzioni previste dal Decreto

2.3 L'adozione del "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo" quale possibile esimente della Responsabilità Amministrativa

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI D.G.E. AUTO E RECYCLING SRL

3.1 Obiettivi perseguiti da D.G.E. AUTO E RECYCLING SRL con l'adozione del Modello 231

3.2 Scopo e principi base del Modello

3.3 I reati 231 e D.G.E. AUTO E RECYCLING SRL

3.4 Destinatari

3.5 Struttura del Modello 231: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

3.6 Individuazione delle attività ("a rischio reato") e dei processi sensibili 3.7 Dettaglio della "Matrice 231 - analisi di rischio reato"

3.8 Principi generali di controllo interno

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Natura, qualificazione, nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

4.3 Verifiche periodiche

4.4 Funzioni dell'Organismo di Vigilanza di D.G.E. AUTO E RECYCLING SRL : reporting nei confronti degli organi societari

4.5 Funzioni dell'Organismo di Vigilanza delle società collegate: Reporting nei confronti dell'O.d.V di D.G.E. AUTO E RECYCLING SRL

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA -WHISTLEBLOWING

5.1 Obblighi di informazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

5.2 La segnalazione di potenziali violazioni del Modello

5.3 Whistleblowing

5.3.1 Soggetti coinvolti

5.3.2 Oggetto della segnalazione

5.3.3 Contenuto della segnalazione

5.3.4 Canali attivi per la segnalazione

5.3.5 Esame e valutazione delle segnalazioni

5.3.6 Provvedimenti decisionali collegati alla segnalazione

5.3.7 Tutela del Whistleblower

5.3.8 Tutela del segnalato

5.3.9 Responsabilità del Whistleblower

5.4 Raccolta e conservazione delle informazioni

5.5 Sistema delle deleghe

6. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 231

6.1 Informazione e diffusione del modello 231

6.2 Piano di Comunicazione e Formazione Interna

6.3 Informativa a Collaboratori esterni, Partner ed Outsourcer

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Principi generali

7.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti non dirigenti

7.3 Misure nei confronti dei dirigenti

7.4 Misure nei confronti degli Amministratori (non dirigenti della Società) e dei Sindaci

7.5 Misure nei confronti dell'Outosercer e dei Collaboratori esterni, Partner e Fornitori

8. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

8.1 Modifiche e integrazioni del Modello 231

8.2 Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo

Parti Speciali

Parte Speciale - A -Reati contro la Pubblica Amministrazione Parte Speciale -

B - Reati Societari

C - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro Parte Speciale -

D - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore Parte Speciale -

E - Reati Ambientali Parte speciale

F - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Parte Speciale

G - Impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare Parte Speciale

H - Reati di criminalità organizzata e transnazionali Parte Speciale -

I- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, autoriciclaggio Parte Speciale -

L - Reati tributari Parte Speciale

M - Reati informatici Parte

N - Reati Tributari

1. Definizioni

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO: le aree di attività della D.G.E. AUTO E RECYCLING SRL ritenute più specificamente a rischio di reato.

DECRETO: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

DESTINATARI: congiuntamente gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti, i Collaboratori esterni, i Partner, i Fornitori e l’Outsourcer. **DVR:** Documento di Valutazione dei rischi della Società D.G.E. AUTO E RECYCLING SRL

MODELLO 231: indica il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo così come previsto ex D.Lgs. 231/2001.

ORGANISMO DI VIGILANZA o O.d.V: l’organo previsto dall’art. 6 del Decreto dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231. **REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI:** codice comportamentale che disciplina il corretto utilizzo delle postazioni di lavoro informatiche, della posta elettronica aziendale e dell’accesso alla rete internet, allo scopo di prevenire la commissione dei reati informatici: si applica a tutti i Destinatari che di volta in volta usufruiscono dei servizi informatici della D.G.E. AUTO E RECYCLING SRL **Direzioni/Funzioni aziendali interessate:** i Process Owner, responsabili delle attività sensibili a rischio reato.

D.G.E.: indica la Società D.G.E. AUTO E RECYCLING SRL **TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO o T.U.:** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. **WHISTLEBLOWING:** sistema di tutela del dipendente che segnala gli illeciti.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

2.1 I reati previsti dal Decreto

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali. Con tale Decreto, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Tali misure possono essere applicate all'ente anche in via cautelare, e dunque prima dell'accertamento nel merito in ordine alla sussistenza del reato e dell'illecito amministrativo che da esso dipende, nell'ipotesi in cui si ravvisi l'esistenza di gravi indizi tali da far ritenere la

responsabilità dell'ente, nonché il pericolo di reiterazione dell'illecito. Nell'ipotesi in cui il giudice ravvisi l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva a carico di un ente che svolga attività di interesse pubblico ovvero abbia un consistente numero di dipendenti, lo stesso potrà disporre che l'ente continui a operare sotto la guida di un commissario giudiziale. La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato. I reati, dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Si elencano di seguito le "famiglie di reato" attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, rimandando all'Allegato 1 "Elenco Reati attualmente inclusi nel ex. D.lgs. 231/2001" del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie incluse in ciascuna famiglia:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 21 settembre 2019, n.105]
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificati dalla L. 69/2015]
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019]
5. Reati in falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009 e dal D.Lgs. 38/2017]
6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017]
8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003, modificati con la Legge 38/2006, con il D.Lgs. 39/2014 e con la Legge del 29 Ottobre 2016 n.199]
11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005 e modificato dalla Legge 162/2005]
12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007, modificato dalla L. n. 3/2018]
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011 e modificato dalla L. n. 68/2015]
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. 17 ottobre 2017 n. 161]

18. Reati di Xenofobia e razzismo (Art. 25-terdecies) [articolo aggiunto a seguito dalla legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n.21/2018]
19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-querdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
20. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
21. Reati transnazionali (L. n. 146/2006)
22. Reati Tributarî (Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale convertito in legge il 17 dicembre 2019)

2.2 Le sanzioni previste dal Decreto

La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale, che la esercita con le garanzie proprie del procedimento penale. L'accertamento della responsabilità può concludersi con l'applicazione di sanzioni gravi e pregiudizievoli per la vita dell'ente, quali:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive, che si applicano in relazione ai reati per le quali sono espressamente previste, possono comportare importanti restrizioni all'esercizio dell'attività di impresa dell'ente, quali:

- a. interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per le prestazioni di pubblico servizio;
- d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali misure possono essere applicate all'ente anche in via cautelare, e dunque prima dell'accertamento nel merito in ordine alla sussistenza del reato e dell'illecito amministrativo che da esso dipende, nell'ipotesi in cui si ravvisi l'esistenza di gravi indizi tali da far ritenere la responsabilità dell'ente, nonché il pericolo di reiterazione dell'illecito. Nell'ipotesi in cui il giudice ravvisi l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva a carico di un ente

che svolga attività di interesse pubblico ovvero abbia un consistente numero di dipendenti, lo stesso potrà disporre che l'ente continui a operare sotto la guida di un commissario giudiziale.

2.3 L'adozione del "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo" quale possibile esimente della Responsabilità Amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato all'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'"Organismo di Vigilanza" o "O.d.V");
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati - i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231;

5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

Tuttavia la mera adozione di un Modello Organizzativo, non è di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia effettivamente ed efficacemente attuato. In particolare ai fini di un efficace attuazione del Modello, il Decreto richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano emerse significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- la concreta applicazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI D.G.E. AUTO E RECYCLING SRL

3.1 Obiettivi perseguiti da D.G.E. AUTO E RECYCLING SRL con l'adozione del Modello 231

D.G.E. AUTO E RECYCLING SRL (di seguito chiamata DGE o la "Società") è una società a responsabilità limitata costituita il 30.3.16 Attualmente i soci di DGE sono: Di Giacinto Emanuela (amministratore unico) , Di Giacinto Paolo, Pecoraro Enrico e Di Giacinto Flavio (tutti al 25% capitale sociale euro 10.000) svolge servizi autodemolizione e gestione di centri di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso, rottamazione trattamento rifiuti. DGE- sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative degli azionisti, del lavoro dei propri dipendenti e degli stakeholders in genere - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del presente Modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto (di seguito denominato il "Modello 231") . Tale iniziativa , è stata assunta nella convinzione che l'adozione del presente modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano lo stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano,

nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto. Il Modello 231 è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria, nonché la ricca esperienza statunitense nella stesura di modelli di prevenzione dei reati, della best practice americana e delle Federal Sentencing Guidelines. Nell'individuare le aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati è stata svolta un'attività di risk assessment "Matrice di analisi di rischio- reato 231", i cui risultati sono rappresentati in un documento separato riservato custodito dalla Società. L'analisi ha offerto un importante contributo all'attività di individuazione sia delle aree e delle attività che presentano particolari o maggiori profili di rischio, sia dei presidi procedurali e di controllo astrattamente idonei alla prevenzione dei comportamenti scorretti o illeciti. Il Modello 231 è stato adottato con delibera dell'Amministratore Unico Manuela Di Giacinto in data 12 Ottobre 2022 e aggiornato con successive delibere del Consiglio di Amministrazione della Società.

3.2 Scopo e principi base del Modello

DGE si dota del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modello 231" o "Modello") con l'obiettivo di prevenire la commissione dei reati riconducibili al Decreto (cd. reati presupposto) da parte di esponenti della Società, apicali o sottoposti all'altrui direzione. La Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri stakeholder e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato ed idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e partner commerciali. Il presente Modello ha lo scopo di costruire un sistema di controllo interno strutturato e organico, idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto. L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle

associazioni rappresentative degli enti. Con l'adozione del presente Modello, la Società intende perseguire i seguenti obiettivi:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e/o interdittive) anche a carico della Società;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte di DGE di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- dare evidenza dell'esistenza di una struttura organizzativa efficace e coerente con il modello operativo adottato, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informativa interna ed esterna;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto.

I Punti cardine del Modello 231 sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione - a tutti i livelli aziendali - delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappatura delle "Attività Sensibili" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello 231;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio con la connessa rilevazione delle relative procedure in essere nonché la verifica della

completezza e delle modalità di formalizzazione di queste ultime, così come meglio indicato nelle Parti Speciali;

- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello 231 con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- l'aggiornamento delle funzioni e delle procedure aziendali a seguito di eventuali modifiche alla normativa vigente;
- le singole policy e procedure operative adottate da DGE in relazione alla prevenzione dei singoli reati rilevanti ai fini del Decreto.

Tali policies e procedure operative costituiscono, unitamente al Modello 231 ed ai codici comportamentali, parte integrante e sostanziale del sistema di compliance aziendale in relazione alla prevenzione di detti reati.

3.3 I reati 231 e DGE

La predisposizione del presente Modello di Organizzazione e controllo è stata predisposta in linea con le reali esigenze di DGE e delle attività che essa svolge nell'ambito delle quali potrebbero configurarsi i reati previsti dal Decreto. Di seguito sono riportati i reati in cui DGE potrebbe incorrere in assenza di un adeguato sistema di controllo:

Ø Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico - Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) - Truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640 comma 2 n.1 c.p.) - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.) Ø Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati - Falsità riguardanti un documento informatico (art.491 bis c.p.) - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 quater c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e

programmi informatici (art. 635 bis c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 12 quinquies c.p.)

Ø Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione - Concussione (art. 317 c.p.) - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) - Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Ø Art. 25 ter - Reati societari - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) - Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) - Impedito controllo (art. 2625 c.c.) - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Ø Art. 25 septies - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro - Omicidio colposo (art. 589 c.p.) - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Ø Art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio - Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) - Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

Ø Art. 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in

supporti 13 non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171 bis, comma 1 Legge 633/41)

Ø Art. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Ø Art. 25 undecies - Reati ambientali - Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) - Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.) - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.) - Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.) - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 Codice dell'Ambiente D.Lgs. 152/2006) - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 Codice dell'Ambiente D.Lgs. 152/2006) - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 Codice dell'Ambiente D.Lgs. 152/2006) - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 Codice dell'Ambiente D.Lgs. 152/2006) - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)

Ø Art. 25 quinquiesdecies - Reati Tributari - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. lgs n. 74/2000) - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. lgs n. 74/2000) - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. lgs n. 74/2000) - Occultamento/distruzione di scritture contabili (art. 10 D. lgs n. 74/2000) - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. lgs n. 74/2000)

Ø Reati transnazionali L.146/2006 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Di seguito sono altresì riportati i reati previsti dal Decreto ritenuti non applicabili, tale considerazione deriva sia dall'analisi della ratio della norma che del profilo della Società:

Ø Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o

interrompere un sistema informatico o telematico (art.615 quinquies c.p.) - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.) - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) 14 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Ø Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

15 Ø Art. 25 ter - Reati societari - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.) - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Ø Art. 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3) - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da

diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941). Ø Art. 25 undecies - Reati ambientali - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733- bis c.p.) - Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1 e art. 2) - Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8) - Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9) - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Ø Reati transnazionali L.146/2006 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad

escludere detta responsabilità, essendo necessario che il Modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

3.4 Destinatari

Le regole contenute nel Modello si applicano:

- a coloro i quali siano titolari, all'interno della Società, di qualifiche formali, come quelle di rappresentante legale, amministratore, membro del collegio sindacale;
- a coloro i quali svolgano funzioni di direzione in veste di responsabili di specifiche Funzioni/Business Unit dotate di autonomia finanziaria e funzionale;
- a coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitino nei fatti attività di gestione e controllo della Società. La previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra gli autori dei reati da cui può derivare la responsabilità della Società, non soltanto l'amministratore di fatto (ovvero colui che esercita in concreto, senza averne la qualifica, poteri corrispondenti a quelli dell'amministratore), ma anche, ad esempio, il socio che sia in grado di imporre la propria strategia aziendale e il compimento di determinate operazioni, comunque agendo, attraverso qualsiasi forma idonea di controllo, sulla gestione concreta della Società;
- ai lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale (inclusi i lavoratori interinali);
- a chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato o nell'interesse della medesima.

Il Modello costituisce un riferimento indispensabile per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, partners nelle eventuali associazioni temporanee (A.T.I.) o società con cui DGE opera.

3.5 Struttura del Modello 231: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello 231 è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel

Decreto. Al fine di realizzare gli obiettivi del presente Modello, lo stesso recepisce le “Linee Guida di Confindustria”.

In particolare la parte Generale composta da capitoli che contengono, nell’ordine:

- una sintetica descrizione del quadro normativo, integrata dal dettaglio delle fattispecie di reato ;
- le regole riguardanti la costituzione dell’Organismo di Vigilanza;
- le sanzioni applicabili in caso di violazioni delle regole e delle prescrizioni contenute nel Modello;
- le regole che disciplinano le modalità di diffusione ed aggiornamento del Modello;
- e da Parti Speciali che contengono: - l’indicazione delle diverse fattispecie di reato-presupposto concretamente e potenzialmente rilevanti in azienda, individuate in ragione delle caratteristiche peculiari dell’attività svolta da DGE; - le attività a rischio-reato relative alla fattispecie di reato individuato; ù la descrizione delle principali modalità e finalità di attuazione; - i principali soggetti aziendali coinvolti (“Destinatari”) - i principi generali di comportamento; - i principi di controllo specifici; - nonché il riferimento alle procedure aziendali di riferimento, qualora presenti.

3.6 Individuazione delle attività (“a rischio reato”) e dei processi sensibili

L’art. 6, (comma 2, lett. a) del Decreto prevede espressamente che il Modello dell’ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di cui al medesimo Decreto. In aderenza al dettato normativo e tenuto conto degli ordinamenti metodologici contenuti nelle Linee Guida di riferimento, sono state identificate, anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna direzione/ufficio competente, provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale, in relazione alle singole fattispecie di reato previste dal Decreto 231, le attività sensibili rilevanti per la Società. Tale analisi dei rischi, i cui risultati alimentano la “Matrice 231 - analisi rischio reato” (di seguito anche Matrice 231), è sottoposta periodicamente all’esame

dell'O.d.V. per la valutazione di eventuali esigenze di modifica e/o integrazione del Modello 231. Per ciascuna attività a rischio reato identificata sono stati ulteriormente individuati i processi c.d. "sensibili", ovvero sia quei processi aziendali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto. Tali processi sono di seguito riepilogati: 1. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici anche in occasione di verifiche ispettive;

2. Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze;

3. Gestione degli impianti e delle attività di manutenzione;

4. Gestione del magazzino;

5. Affari legali e gestione del contenzioso;

6. Gestione dei sistemi informativi;

7. Gestione delle attività commerciali (anche con riferimento alla partecipazione dei bandi di gara);

8. Gestione del servizio di igiene urbana;

9. Gestione degli adempimenti in materia ambientale;

10. Gestione in materia di salute e sicurezza;

11. Gestione delle attività di selezione, assunzione e gestione del personale (ivi incluse le autorizzazioni ai rimborsi spese e alle trasferte); 12. Gestione degli adempimenti amministrativi (inclusa la fatturazione attiva e passiva, la predisposizione del bilancio e i rapporti con gli Organi Sociali);

13. Gestione della tesoreria;

14. Gestione dei rapporti infragruppo;

15. Gestione del patrimonio aziendale.

All'esito dell'avvenuta identificazione delle attività a Rischio-Reato, la Società, sensibile alle esigenze di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività sociali e, in

particolare, di prevenire la commissione di comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, ha deciso di integrare il proprio sistema di controllo interno con specifici standard di controllo a presidio delle aree potenziali di rischio individuate. In base alle indicazioni e alle risultanze della complessiva attività di analisi sopra delineata, le singole Funzioni aziendali implementano – previa valutazione dei rischi individuati e definizione delle politiche di gestione degli stessi – strumenti normativi relativi alle attività a rischio, avvalendosi del supporto del competente Ufficio “Servizio di qualità”, in coerenza con il sistema normativo della Società.

3.7 Dettaglio della “Matrice 231 - analisi di rischio reato”

L’analisi dei profili di rischio- reato della Società, quindi, è formalizzata all’interno dell’allegato 2 “Matrice 231 - analisi rischio reato”, in particolare la matrice si articola individuando per ogni singola fattispecie di reato, i processi strumentali, le attività sensibili, le principali funzioni/soggetti aziendali coinvolti e le modalità e finalità di realizzazione. Di seguito si riporta il dettaglio degli elementi che costituiscono la matrice:

- Art. n. D.Lgs. 231/2001: singola fattispecie di reato potenzialmente associata alla realtà aziendale;
- Processi sensibili: processi in cui si individuano i principali strumenti per la commissione del reato;
- Esempi di attività sensibili: aree e attività aziendali nell’ambito delle quali il soggetto coinvolto potrebbe commettere il reato individuato;
 - Direzioni/Funzioni aziendali interessate: Direzioni/Uffici/Soggetti che per procura/deleghe o per responsabilità gestorie nella specifica attività sensibile identificata, potrebbero commettere il reato in oggetto;
- Possibili modalità e finalità di realizzazione: nell’ambito delle attività sensibili sono riportati i principali strumenti a disposizione dei soggetti identificati per la commissione dei reati e quale possibile vantaggio della Società.
- Principali procedure aziendali di riferimento: indicazione delle principali procedure aziendali che disciplinano i processi in cui si inseriscono le attività

sensibili rilevate. La “Matrice 231” è parte integrante del Modello della Società ed è necessario garantirne il suo costante aggiornamento in quanto si configura come strumento per individuare l’esposizione al rischio reato e li ambiti in cui è necessario che la Società intervenga per garantire un sistema di controllo adeguato. Infatti conseguentemente è possibile individuare negli ambiti operativi di potenziale esposizione della Società ai diversi rischi - reato 231 gli specifici elementi di controllo esistenti, nonché dalla definizione di eventuali iniziative di integrazione e/o rafforzamento dei presidi in essere (alla luce degli esiti di una apposita gap analysis).

3.8 Principi generali di controllo interno

Il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di: - esplicita formalizzazione delle norme comportamentali; - chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna direzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali; - precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità; - adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo. In particolare devono essere perseguiti i seguenti principi generali di controllo interno: Norme comportamentali: - definizioni di ruoli e responsabilità; - la regolamentazione interna deve declinare ruoli e responsabilità delle unità organizzative a tutti i livelli, descrivendo in maniera omogenea, le attività proprie di ciascuna struttura; - tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all’interno dell’organizzazione. Protocolli e norme interne: - le attività sensibili devono essere regolamentate, in modo coerente e congruo, attraverso gli strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato; deve essere individuato e formalizzato un Responsabile per ciascuna attività sensibile, tipicamente coincidente con il responsabile della struttura organizzativa competente per la gestione dell’attività stessa. Segregazione dei compiti: - all’interno di ogni processo aziendale rilevante, devono essere separate le funzioni o i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla; - non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle

stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno. Poteri autorizzativi e di firma: - deve essere definito un sistema di deleghe all'interno del quale vi sia una chiara identificazione ed una specifica assegnazione di poteri e limiti ai soggetti che operano impegnando l'impresa e manifestando la sua volontà; - i poteri organizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate; - le procure devono essere coerenti con il sistema interno delle deleghe; - devono essere previsti meccanismi di pubblicità delle procure verso gli interlocutori esterni; - Il sistema di deleghe deve identificare, tra l'altro: o i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega; o l'accettazione espressa da parte del delegato o del subdelegato delle funzioni delegate e conseguente assunzione degli obblighi conferiti; o le modalità operative di gestione degli impegni di spesa; - Le deleghe sono attribuite secondo i principi di: o autonomia decisionale e finanziaria del delegato; o idoneità tecnico-professionale del delegato; o disponibilità autonoma di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni. Attività di controllo e tracciabilità: - nell'ambito delle procedure o di altra regolamentazione interna devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità); - la documentazione afferente alle attività sensibili deve essere adeguatamente formalizzata e riportare la data di compilazione, presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore; la stessa deve essere archiviata in luogo idoneo alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti; - devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; - il responsabile dell'attività deve produrre e mantenere adeguati report di monitoraggio che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie; - deve essere prevista, laddove possibile, l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione, o di un suo segmento, al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano. Il sistema deve prevedere l'impossibilità di

modifica (non tracciata) delle registrazioni; - i documenti riguardanti l'attività della Società, ed in particolare i documenti o la documentazione informatica riguardanti attività sensibili sono archiviati e conservati, a cura della direzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza; - l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o a loro delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, alla società di revisione eventualmente nominata e all'Organismo di Vigilanza.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Natura, qualificazione, nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza

Relativamente alla composizione dell'O.d.V, la legge non fornisce particolari indicazioni. Solamente il comma 4 bis dell'art. 6 del Decreto, recentemente introdotto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", dispone che "nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)". È dunque consentito optare per una composizione sia monocratica che collegiale. Al fine di garantire una maggiore effettività dei controlli, la scelta tra l'una e l'altra soluzione deve essere effettuata tenendo conto delle dimensioni e dell'attività aziendale. L'Organismo di Vigilanza (O.d.V) di DGE è composto da 3 membri, di comprovata esperienza e competenza. In conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida di Confindustria l'O.d.V, , deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e in particolare dell'organo dirigente). Per assicurare le necessarie autonomia di iniziativa e indipendenza è poi indispensabile che all'O.d.V non siano attribuiti compiti operativi. La professionalità si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'O.d.V deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Pertanto, l'O.d.V deve possedere specifiche

capacità professionali relativamente alla funzione che è chiamato a svolgere. La continuità d'azione va intesa nel senso che l'O.d.V deve essere dotato di una struttura dedicata all'attività di vigilanza sul rispetto e l'adeguatezza del Modello 231, priva di mansioni operative che implicino decisioni di carattere economico - finanziario. Infine, al fine di garantire l'onorabilità dell'O.d.V sono state qui di seguito previste delle specifiche cause di incompatibilità e/o di decadenza. L'ODV deve attestare l'assenza delle seguenti cause di incompatibilità e/o di decadenza:

- non devono avere relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado incluso con componenti degli organi amministrativi della Società;
- non deve essere componenti degli organi amministrativi della Società;
- non deve essere portatori di conflitti d'interesse anche potenziali con la Società;
- non deve avere svolto almeno nei tre esercizi precedenti funzioni di amministrazione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate, ovvero in imprese operanti nel settore creditizio finanziario mobiliare e assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria;
- non deve essere stato sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 423/1956 o della legge 565/1965, salvi gli effetti della riabilitazione; - non devono essere stati condannati con sentenza definitiva, salvo il caso di avvenuta estinzione del reato o della pena o in presenza dei requisiti per ottenere la riabilitazione;
- non deve essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto.

Costituisce un elemento preferenziale per la nomina la comprovata conoscenza delle previsioni del Decreto, dei tecnicismi legali e delle modalità per l'implementazione e il monitoraggio di un sistema di controllo interno (laurea in giurisprudenza o in economia, specializzazione in revisione aziendale, auditing o diritto societario). Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza e assegna allo stesso un budget di spesa annuale nell'importo proposto dall'Organismo stesso e, in ogni caso,

adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L'O.d.V. è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e dura in carica per tre esercizi. Tenuto conto della peculiarità delle sue attribuzioni, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'O.d.V di DGE può richiedere supporto alle competenti funzioni aziendali, in ragione delle specifiche competenze di ciascuna di esse, per ottenere ogni informazione e/o dato indispensabile per lo svolgimento dei compiti ad esso conferiti, senza peraltro che questo debba inficiare il principio di indipendenza. Inoltre, l'O.d.V può avvalersi di consulenti esterni, utilizzando a tal fine - senza specifici vincoli autorizzativi - il budget messo a sua disposizione. La richiesta di stipula di contratti con consulenti esterni potrà avvenire avvalendosi direttamente delle strutture interne di riferimento senza specifici vincoli autorizzativi; il consiglio di amministrazione può definire per l'O.d.V una disponibilità annua oggetto di valutazione da parte dell'O.d.V stesso. È altresì motivo di decadenza con effetto immediato il venir meno, nel corso del periodo di carica, dei requisiti che hanno determinato l'individuazione dei componenti stessi all'atto delle nomine in virtù della carica societaria o del ruolo organizzativo rivestito. Costituiscono cause di revoca dell'O.d.V.:

- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V. risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto 231 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- il grave inadempimento delle funzioni e/o doveri dell'Organismo di Vigilanza. La revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo è svolto dall'O.d.V. anche attraverso l'esame di tutti i rapporti di auditing redatti dalla Funzione Internal Audit, ovvero da altre strutture aziendali con compiti di controllo, nella materia riguardante il Decreto, le quali provvedono a trasmetterglieli ogni volta che essi vengono inviati al Consigliere Delegato della Società. L'O.d.V provvede inoltre a garantire il coordinamento con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite

riunioni, per agevolare lo scambio di informazioni. Il compito, nel continuo, di monitoraggio dello stato del Modello Organizzativo, e, laddove ritenuto opportuno o necessario, di proposta dell'aggiornamento del Modello Organizzativo in relazione all'evolversi del quadro normativo di riferimento e della struttura organizzativa e, ad eventuali ulteriori necessità sopravvenute, è svolto dall'O.d.V. mediante proposte motivate al Consigliere Delegato e al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione. Ai fini dei precedenti capoversi, vengono trasmessi all'Organismo di Vigilanza le delibere di delega delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione a suoi componenti, nonché le deleghe che detti Amministratori conferiscono al personale dipendente, ivi inclusi gli eventuali aggiornamenti. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dell'O.d.V. adeguate risorse aziendali in relazione ai compiti affidatigli e, nel predisporre il budget aziendale, approva - sulla base di quanto proposto dall'Organismo di Vigilanza stesso - una dotazione adeguata di risorse finanziarie della quale l'O.d.V. potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti. In relazione alle attività sensibili l'O.d.V. predispone un Programma Annuale di verifiche periodiche, comunicato all'Organo di Amministrazione, finalizzate a valutare l'effettiva applicazione, l'adeguatezza e la funzionalità degli strumenti normativi in termini di presidi atti a prevenire la commissione dei reati previsti dall'impianto normativo. Tale programma di verifiche è suscettibile di variazioni sulla base di eventuali richieste di intervento da parte dell'Organismo di Vigilanza ed a fronte di criticità emerse nel corso dell'attività di analisi dei flussi o delle segnalazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di attivare, laddove ritenuto opportuno, verifiche straordinarie, anche senza preavviso. All'Organismo di Vigilanza, quindi, è affidato sul piano generale il compito di:

- a) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello 231 da parte dei destinatari, appositamente individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- b) verificare la reale efficacia ed effettiva capacità del presente Modello 231, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;

c) in collaborazione con le funzioni coinvolte valutare la necessità di proporre agli organi sociali competenti eventuali aggiornamenti del presente Modello 231, con particolare riferimento all'evoluzione/mutamenti della struttura organizzativa o operativa aziendale e della normativa;

d) promuovere e monitorare il corretto svolgimento delle attività a cura della Società e dei soggetti apicali delle strutture societarie, conseguenti alla necessità di procedere all'aggiornamento della "Matrice 231 - analisi di rischio-reato", che individua le potenziali aree di attività a rischio nell'ambito delle quali è ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché i processi e le strutture aziendali connessi alle principali modalità di commissione delle fattispecie di reato specificate nelle Parti Speciali del presente Modello 231;

e) promuovere e monitorare l'integrazione delle suddette principali "attività sensibili" sulla base del lavoro svolto;

f) vigilare sul sistema di deleghe ai fini di garantire l'efficacia del presente Modello 231.

È, inoltre, affidato all'Organismo di Vigilanza, il compito di:

- verificare l'effettiva applicazione delle previsioni del Modello 231, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- definire, monitorare ed eventualmente implementare appositi flussi informativi verso l'O.d.V. attraverso i quali ricevere le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello 231, nonché, ove necessario, aggiornare la lista delle informazioni che devono essere allo stesso Organismo di Vigilanza obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- condurre, direttamente o tramite personale delegato, interno od esterno (in quest'ultimo caso nei limiti del budget di spesa specificamente assegnato) i controlli interni per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello 231;

- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del presente Modello 231 per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con il Consigliere Delegato, nonché con i diversi responsabili delle varie funzioni aziendali per gli aspetti attinenti all'attuazione del Modello, quali le promozioni di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, la formazione del personale, i provvedimenti disciplinari, etc.;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna, necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti. A tal fine l'Organismo di Vigilanza ha i seguenti poteri:
 - libertà di accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, nel rispetto delle normative vigenti;
 - richiedere ai responsabili delle funzioni aziendali elementi informativi sulla gestione delle attività nelle aree a rischio e coordinarsi con essi, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato dal management su eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato e sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio;
 - richiedere ai responsabili delle funzioni aziendali competenti di seguire gli aspetti relativi all'attuazione del Modello 231, quali la promozione di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231, la formazione del personale, i provvedimenti disciplinari in caso di violazioni del Modello, etc.;
 - richiedere ai responsabili delle funzioni aziendali competenti la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria ai fini

del funzionamento del Modello 231 (es. istruzioni operative, note, chiarimenti, ecc.).

4.3 Verifiche periodiche

L'O.d.V- avvalendosi eventualmente anche delle competenti funzioni aziendali - effettua verifiche periodiche al fine di esaminare concretamente l'efficace attuazione del Modello 231. Tali verifiche si sostanziano:

- nell'analisi circa l'effettiva implementazione delle previsioni del Modello 231;
- nelle verifiche circa i comportamenti, svolte anche per il tramite soggetti di propria fiducia.

4.4 Funzioni dell'Organismo di Vigilanza di DGE : reporting nei confronti degli organi societari

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, sono assegnate all'Organismo di Vigilanza la seguente linea di reporting: su base annuale, nei confronti dell'amministratore unico

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi, o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello 231 o a situazioni specifiche. A tal fine, una volta l'anno, l'Organismo di Vigilanza trasmette un report scritto al Consiglio di Amministrazione sullo stato di attuazione del Modello 231 e sugli aspetti critici riscontrati.

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA - WHISTLEBLOWING

5.1 Obblighi di informazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del presente Modello 231 secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente l'attuazione del presente Modello 231 nelle aree di attività a rischio. Inoltre, l'art. 6, comma 2-bis, del Decreto richiede che il Modello di Organizzazione, gestione e Controllo della Società preveda:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A tal fine sono istituiti canali dedicati di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza, come individuati all'interno del paragrafo

5.2 "La segnalazione di potenziale violazione del Modello".

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V le informazioni concernenti:

- a) le operazioni significative e rilevanti che ricadono nelle aree definite a rischio, previa individuazione da parte dell'O.d.V della nozione di "operazione significativa e rilevante";
- b) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini in capo a DGE anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- c) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- d) i rapporti predisposti dai Responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- e) le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello 231, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti),

ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni;

f) le richieste di documenti o informazioni da parte di Pubbliche Autorità; g) ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- l'obbligo di informazione grava su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno della Società, a pratiche non in linea con i principi di comportamento e le prescrizioni adottate con il presente Modello 231 (ad esempio, carenze sul sistema di controllo per la mitigazione dei rischi, ecc.);
- l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta, anche anonima, ed avranno a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'O.d.V in ogni caso agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" con duplice funzione: agevolare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza, permettere di risolvere tempestivamente casi di dubbio o aspetti interpretativi. Periodicamente l'O.d.V può proporre a tutto il management, se ritenuto opportuno a suo insindacabile giudizio in base all'analisi del profilo di rischio della Società, eventuali modifiche della lista sopra indicata. L'O.d.V. riceve altresì, periodicamente, flussi informativi da parte delle varie strutture aziendali a fronte delle attività a rischio ritenute di maggiore rilievo. Inoltre, annualmente l'O.d.V. è destinatario della conferma da parte dei responsabili dei vari uffici/funzioni aziendali della coerenza,

completezza e aggiornamento delle attività a rischio individuate, delle politiche di gestione degli stessi, nonché della effettiva attuazione delle procedure aziendali rilevanti ai fini del Decreto, in coerenza con il complessivo sistema normativo della Società.

5.2 La segnalazione di potenziali violazioni del Modello

L'O.d.V deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di segnalazione, da parte dei Destinatari del Modello 231 in merito a comportamenti, atti o eventi che potrebbero determinare violazione o elusione del Modello 231 o delle relative procedure e quindi che potrebbero ingenerare responsabilità di DGE ai sensi del Decreto.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello 231 rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'O.d.V eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati di cui al Decreto;
- i dipendenti con la qualifica di dirigente hanno l'obbligo di segnalare all'O.d.V eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, collaboratori, consulenti e controparti contrattuali, di cui essi siano venuti a conoscenza;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede; I consulenti e i partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti o per conto di DGE effettuano la segnalazione direttamente all'O.d.V. La segnalazione presentata:
 - essere circostanziata;
 - riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti

- contenere una chiara descrizione dei fatti, tempi e modi con cui si è realizzata la presunta condotta illecita.

L'O.d.V valuta le segnalazioni ricevute. È istituito un canale di comunicazione per la consultazione e informazione dell'O.d.V consistente nel seguente recapito di posta elettronica odv.dgeautorecyclingsrl@gmail.com o cartacea.

Nel caso in cui la segnalazione sia presentata tramite il servizio postale, per tutela di riservatezza, il nominativo del segnalante deve essere inserito in una busta chiusa all'interno della busta contenente la segnalazione. La segnalazione sarà custodita e protocollata in modalità tecniche tali da garantire la massima sicurezza. La Società si impegna a garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, in linea con il sistema sanzionatorio contenuto nel Paragrafo 7 della Parte Generale del Modello, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello medesimo.

5.3 Whistleblowing

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017). La struttura del provvedimento distingue la disciplina del settore pubblico (art. 1) da quella del settore privato (art. 2), ed è stata integrata la disposizione sull'obbligo del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale (art. 3). Per quanto riguarda il settore privato, l'articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul decreto 231 e inserisce all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che inquadra nell'ambito del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 le misure legate alla presentazione e gestione

delle segnalazioni. La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione di fenomeni di reato nel Catalogo 231, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza. Infatti la legge disciplina:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- l'introduzione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- la possibilità per il segnalante o l'organizzazione sindacale di denunciare all'Ispettorato nazionale del lavoro l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni;
- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
- l'onere a carico del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

5.3.1 Soggetti coinvolti

Ai sensi del quadro normativo vigente, il sistema di segnalazione di condotte illecite può essere avviato dai seguenti soggetti:

- componenti degli organi sociali della Società (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale);
- tutti i dipendenti (responsabili di area e referenti);

- collaboratori esterni che svolgono, direttamente o indirettamente, prestazioni connesse all'attività della Società (consulenti, professionisti esterni, ecc.);
- partner contrattuali (fornitori anche in outsourcing).

Le segnalazioni possono, invece, riguardare i seguenti soggetti:

- componenti degli organi sociali della Società (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale);
- tutti i dipendenti (responsabili di area e referenti);
- collaboratori esterni che svolgono, direttamente o indirettamente, prestazioni connesse all'attività della Società (consulenti, professionisti esterni, ecc.);
- partner contrattuali (fornitori anche in outsourcing).

5.3.2 Oggetto della segnalazione

Vengono considerate, a tutela dell'integrità della Società, le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione di DGE, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Resta ben inteso che il "whistleblowing" non riguarda doglianze di carattere personale del whistleblower o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.

5.3.3 Contenuto della segnalazione È necessario che il soggetto whistleblower fornisca tutti gli elementi utili al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza, di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti, a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Le segnalazioni devono essere circostanziate, avere a oggetto fatti precisi e concordanti, conosciuti e riscontrati direttamente dal whistleblower - e non riferiti da altri - e, se possibile, individuare con certezza l'autore della condotta illecita. A tal fine, per poter essere presa in considerazione e opportunamente valutata, la segnalazione deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione del ruolo o della funzione svolta all'interno della Società;
- una descrizione chiara ed esaustiva dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi o tentati i reati o le violazioni;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- allegare e/o indicare eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- gli eventuali interessi privati collegati alla segnalazione.

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato nonché ogni altra forma di abuso della presente Parte Generale del Modello 231 sono fonte di responsabilità del whistleblower, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata l'infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc. Le segnalazioni anonime, ossia, quelle prive di elementi che consentano, all'OdV, di individuare il loro autore, non rientrano nel campo di applicazione della presente Parte Generale del Modello 231 e sono prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. DGE garantisce la riservatezza sia dell'identità del whistleblower che del segnalato e del contenuto della segnalazione, attraverso l'utilizzo di protocolli sicuri, secondo quanto previsto nei paragrafi 5.3.4 e 5.3.5 della seguente parte generale del Modello 231.

5.3.4 Canali attivi per la segnalazione

Al fine di garantire la tutela della riservatezza del whistleblower, i canali attraverso cui può essere inoltrata la segnalazione, sono i seguenti:

1) indirizzo di posta elettronica, del OdV di DGE - Si suggerisce di inviare la segnalazione attraverso l'utilizzo di postazione esterna alla Società e un indirizzo e-mail personale in modo da tutelare maggiormente la riservatezza del whistleblower.

2) comunicazione in forma cartacea a mezzo del servizio postale, con busta chiusa, al seguente indirizzo: Zona Industriale Sammaccio snc - Notaresco (TE) "Riservata Personale" (Si raccomanda di non specificare il Mittente all'esterno della busta);

3) colloquio diretto con l'OdV, opportunamente verbalizzato; in tal modo, l'identità del whistleblower sarà conosciuta solo dall'OdV.

5.3.5 Esame e valutazione delle segnalazioni

L'OdV - nel rispetto dei principi di imparzialità e di riservatezza - è tenuto a verificare la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione. L'OdV, inoltre, ricevute le segnalazioni attraverso i canali dedicati, effettua le seguenti attività:

- analizza la documentazione ricevuta ed effettua una disamina preliminare circa la sussistenza dei presupposti, necessaria per avviare gli ulteriori approfondimenti (archiviazione o chiusura della segnalazione qualora essa fosse infondata o priva dei necessari elementi); 1 In virtù della tipologia delle attività commerciali portate a compimento dalla Società e delle prassi operative utilizzate, non si ritiene necessaria l'adozione di uno specifico tool informatico per la gestione delle segnalazioni con oggetto comportamenti illeciti.
- valuta le ulteriori azioni da compiere, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa la convocazione e l'audizione del whistleblower e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- informa il whistleblower sugli sviluppi del procedimento tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute;
- predispone una relazione che riassume l'iter dell'indagine, esponga le conclusioni alle quali si è giunti ed ove ritenuto necessario, fornisca raccomandazioni e indichi le azioni da porre in essere per sopperire alle

violazioni riscontrate ed assicurare che queste non si verificano in futuro; • sottopone un'informativa alla Giunta;

- sottopone, se necessario, un'informativa al Presidente e al Consigliere Delegato. Ove, dall'esame della segnalazione ricevuta, emerga l'esigenza di svolgere approfondimenti di natura legale, e/o relativa ad ambiti di compliance, o in merito a profili di responsabilità disciplinare, l'OdV, può coinvolgere tutte le Aree aziendali. In ogni caso, l'OdV e i Responsabili coinvolti nell'esaminare il contenuto della segnalazione potranno avvalersi del supporto di consulenti tecnici (quali, ad esempio, studi legali esterni o funzioni specialistiche interne all'ente) su materie che non rientrano nella propria specifica competenza e possono chiedere, inoltre, l'eventuale supporto di tutti i dipendenti, sempre nel pieno rispetto dell'identità del whistleblower.

5.3.6 Provvedimenti decisionali collegati alla segnalazione

I provvedimenti decisionali sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti. Per le casistiche che coinvolgono i soggetti apicali, l'OdV ne dà evidenza agli organi aziendali/sociali competenti assicurando l'informativa e l'aggiornamento sugli sviluppi delle iniziative attivate.

5.3.7 Tutela del Whistleblower

DGE, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del whistleblower e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione. L'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso. Pertanto, tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. Fanno eccezione a tale tutela i casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione;
- l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare nei confronti di chi viola le misure di tutela del whistleblower, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dalla legge. Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del whistleblower può essere rivelata alla persona indicata come "colpevole" solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del whistleblower;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del whistleblower risulti assolutamente indispensabile alla difesa della persona indicata come "colpevole", sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La documentazione relativa alle segnalazioni è confidenziale e deve essere archiviata in maniera sicura dall'OdV.

La segnalazione del "whistleblower" è, inoltre, sottratta al diritto di accesso, il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.

Ai sensi della normativa di riferimento e della presente Parte Generale del Modello 231, non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro del dipendente che effettua una segnalazione.

Per "misure discriminatorie" si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'OdV.

5.3.8 Tutela del segnalato

In conformità con la normativa vigente, DGE adotta le stesse forme di tutela a garanzia della privacy anche per il presunto responsabile della violazione (il segnalato), fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla

legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del segnalato. DGE, in qualità di titolare del trattamento, informa il segnalato circa il trattamento dei propri dati personali e, inoltre, che l'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 s.m.i non trova applicazione con riguardo all'identità del whistleblower che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

5.3.9 Responsabilità del Whistleblower

È impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del soggetto whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della segnalazione stessa.

5.4 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello 231 sono conservati dall'O.d.V in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 5 anni.

Nello svolgimento della propria attività, l'O.d.V assicura il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

5.5 Sistema delle deleghe

All'O.d.V di DGE deve essere comunicato, a cura dell'Amministratore il sistema delle deleghe adottato dalla Società e dalle singole Società del Gruppo; ciò avviene con la comunicazione: - di tutte le procure; - di tutte le disposizioni organizzative; - degli ulteriori documenti finalizzati a definire i poteri del personale.

6. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 231

6.1 Informazione e diffusione del modello 231

La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello da parte delle risorse presenti in azienda e di tutti i soggetti che hanno rapporti con DGE è condizione necessaria per assicurare l'efficacia e la corretta funzionalità del Modello stesso.

A tal fine, l'adozione del Modello, nonché delle relative integrazioni e/o modifiche, è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'approvazione da parte dell'Amministratore Unico.

Il personale, ad ogni livello, deve essere consapevole delle possibili ripercussioni dei propri comportamenti e delle proprie azioni rispetto alle regole prescritte dal Modello.

È pertanto prevista la divulgazione delle regole di condotta del Modello sia attraverso la pubblicazione su specifiche cartelle condivise sia mediante una specifica attività di formazione e di aggiornamento di dipendenti e collaboratori.

La partecipazione ai programmi di formazione sul Modello è obbligatoria ed il controllo sulla frequenza e sui contenuti del programma è demandato all'Organismo di Vigilanza, che svolge altresì un controllo circa la validità e la completezza dei piani formativi previsti ai fini di un'appropriata diffusione, di un'adeguata cultura dei controlli interni, dell'organigramma aziendale e di una chiara consapevolezza dei ruoli e responsabilità delle varie funzioni aziendali.

La formazione ha l'obiettivo di diffondere tra il personale la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili, i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori, nonché richiamare l'attenzione sull'importanza di una corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

I contenuti formativi sono aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa esterna e del Modello; pertanto in caso di modifiche rilevanti si procederà ad una integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello adottato sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Infine, la Società provvede alla divulgazione presso i clienti, i fornitori, i partner e i consulenti delle regole di condotta ivi contenute.

6.2 Piano di Comunicazione e Formazione Interna

La Società adotta un Piano di comunicazione e formazione per il personale interno, vagliato dall'Organismo di Vigilanza della Società, di cui si elencano i contenuti minimi. La formazione del personale ai fini dell'attuazione del presente Modello e la diffusione del Modello nel contesto aziendale è gestita dall'amministratore e Organizzazione in stretta cooperazione con l'O.d.V e sarà articolata, tenendo conto delle diverse aree di rischio e del personale che vi opera, sui livelli qui di seguito indicati:

a) Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; seminario di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti. b) Altro personale: nota informativa interna e informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti.

I programmi gestionali di formazione e di diffusione del presente Modello nel contesto aziendale, come sopra elaborati, saranno presi in esame dall'O.d.V e saranno recepiti eventuali suggerimenti forniti dallo stesso ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Modello. Tutti i seminari e le informative dovranno essere adeguatamente tracciati.

6.3 Informativa a Collaboratori esterni, Partner ed Outsourcer

Saranno altresì forniti a soggetti esterni alla Società (Collaboratori esterni, Partner ed Outsourcer) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello 231 nonché sul Codice Etico, sul Regolamento per l'utilizzo dei Sistemi Informatici Aziendali e sui testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello 231 è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte dal Modello stesso ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne che integrano il Modello. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda, e segnatamente dall'Amministratore in piena autonomia indipendentemente dal fatto che le condotte sanzionate abbiano determinato l'illecito. Inoltre, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis, del Decreto il Sistema Disciplinare adottato dalla Società ai sensi del comma 2, lettera e) prevede che le sanzioni si applichino anche nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

7.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti non dirigenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello 231 sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle 38 procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili. Il sistema disciplinare aziendale di DGE è costituito dalle norme pattizie di cui al CCNL "per i dipendenti. In particolare, per il personale non dirigente, si prevede che:

- 1) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello 231 (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231 stesso, qualora tale inosservanza non abbia generato alcun danno per

DGE (la scelta tra rimprovero scritto o verbale dipende dall'entità della violazione).

2) Incorre nel provvedimento della **MULTA** non superiore a 4 ore di retribuzione, il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello 231 o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello 231 stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.

3) Incorre nel provvedimento della **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE** da 1 a 10 giorni, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello 231 o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231 stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di DGE, arrechi un danno lieve alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda.

4) Incorre nel provvedimento del **LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO**, il lavoratore che non fa osservare al personale da lui coordinato le regole procedurali o di comportamento prescritte nel Modello 231 o derivanti dall'applicazione dello stesso alle singole attività a rischio o il lavoratore che adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231 e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, arrecando, così, un danno significativo per la Società.

5) Incorre nel provvedimento del **LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO**, il lavoratore che dolosamente, opera direttamente o fa operare i propri collaboratori in violazione delle regole procedurali o di comportamento prescritte nel Modello 231 o derivanti dall'applicazione dello stesso alle singole attività a rischio, arrecando un grave danno alla Società.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione: - all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento; - al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei

limiti consentiti dalla legge; - alle mansioni del lavoratore; - alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; - alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare. Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, all'Amministratore Delegato. Il sistema disciplinare è costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza.

7.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti (anche amministratori), delle procedure interne previste dal presente Modello, di mancata adozione di un adeguato sistema di controllo interno al fine di minimizzare i rischi di cui al Decreto o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti. La venuta meno del rapporto di fiducia della Società con il dirigente, anche in relazione alla mancata osservanza del Codice Etico o alla mancata implementazione delle previsioni del Modello 231 può comportare, in relazione alla gravità del fatto, il licenziamento.

7.4 Misure nei confronti degli Amministratori (non dirigenti della Società) e dei Sindaci

La violazione del Modello 231 da parte di Amministratori e/o Sindaci, va denunciata senza indugio all'Organismo di Vigilanza dalla persona che la rileva. Effettuate le opportune verifiche, se la denuncia non è manifestamente infondata, l'Organismo di Vigilanza informerà l'Amministratore che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2392 e 2407 del codice civile nonché quelle di cui agli artt. 2383 terzo comma e 2400 secondo comma del codice civile.

7.5 Misure nei confronti dell'Outsourcer e dei Collaboratori esterni,

Ogni comportamento posto in essere dall'Outsourcer, dai Collaboratori esterni, dai Partner o dai Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello 231 e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, il recesso e, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza di DGE e della Società interessata concorderanno, di volta in volta, con l'Amministratore Unico le opportune modifiche alla modulistica contrattuale e l'aggiornamento della stessa.

8. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

8.1 Modifiche e integrazioni del Modello 231

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa una responsabilità rimessa all'Organo Amministrativo. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete, dunque, all'amministratore, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione. L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D.Lgs.231/2001. Compete, come definito nel capitolo 4, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1 lett.b) e art. 7, comma 4 lett.a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato ed integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- variazioni ed elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative. Restano in capo all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:
 - condurre ricognizioni periodiche volte ad identificare eventuali aggiornamenti al novero dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
 - coordinarsi con il responsabile di Area/Ufficio per i programmi di formazione per il personale;
 - interpretare la normativa rilevante in materia di reati presupposti, nonché le Linee Guida eventualmente predisposte, anche in aggiornamento a quelle esistenti, e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative o relative alle Linee Guida;
 - verificare le esigenze di aggiornamento del Modello. L'Amministratore Unico può altresì apportare al Modello 231, acquisito il parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza, gli adeguamenti e/o gli aggiornamenti che si rendessero necessari a seguito di modifiche legislative cogenti, oppure a seguito di modifiche non sostanziali della struttura organizzativa e delle attività della società, nonché dei servizi offerti alla clientela.

I Responsabili delle Aree/Uffici interessati elaborano e apportano le modifiche alle procedure operative di loro competenza, quando tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del Modello, ovvero, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello. Gli aggiornamenti del Modello, che non rientrano tra le casistiche precedentemente elencate e che non comportano una sostanziale modifica dello stesso, ma possono essere

considerate di mera manutenzione (ovvero che, fermo restando l'ambito, le attività, le responsabilità e processi sensibili, comportano degli allineamenti all'evoluzione ordinaria della Società) possono essere approvati direttamente dall'amministratore ; lo stesso provvederà a dare contestualmente informativa dei cambiamenti al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza. In particolare, si precisa che:

- le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza;
- l'eventuale mancata adozione delle predette modifiche ed integrazioni dovrà essere motivata.

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE A

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 24 D.lgs. 231/2001. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o e' derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25 D.lgs. 231/2001. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

TIPOLOGIA DI REATI

Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640 c.p. Truffa.

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il

fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter c.p. Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Art. 317 c.p. Concussione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione.

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni. Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi

previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318 e 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri,

denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Definizioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

La nozione di pubblico ufficiale è rinvenibile all'art. 357, comma 1, c.p., il quale prevede che è considerabile tale chi esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificando al comma 2 che per funzione amministrativa si intende che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi." Per quanto riguarda, invece, i soggetti incaricati di un pubblico servizio si deve far riferimento all'art. 358, comma 1, c.p., il quale stabilisce che "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio." Integrato nella definizione poi dal comma successivo, che prevede cosa debba intendersi per pubblico servizio e quindi "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio." Dunque, l'incaricato di un pubblico servizio deve svolgere determinate funzioni che riguardano essenzialmente la cura di un interesse pubblico o il soddisfacimento di interessi generali. Sia la "pubblica funzione" che il "pubblico servizio" devono essere disciplinati da "norme di diritto pubblico", cioè volti al perseguimento di finalità e interessi pubblici. La differenza tra le due funzioni sta nei poteri che per il pubblico ufficiale sono autoritativi, certificativi o deliberativi, che invece difettano per l'incaricato di un pubblico servizio

PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati sopra elencati presuppongono la costituzione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o lo svolgimento di attività attinenti a “pubblica funzione” o ad un “pubblico servizio” secondo le definizioni sopra date. In caso di rapporti di DGE con la P.A. e quindi si possono delineare le principali aree di attività a rischio dei reati ora visti : 1) Instaurazione di rapporti con soggetti facenti parte della Pubblica Amministrazione; 2) Partecipazione ad una gara indetta da un soggetto pubblico; Partecipazione a procedure di gara che prevedano la presenza di un sistema informatico; 4) Presentazione di istanze alla P.A. per la richiesta di atti o provvedimenti amministrativi di interesse aziendale; 5) Presentazione di istanze alla P.A. in via informatica ai fini dell’ottenimento di un atto o di un provvedimento amministrativo di interesse aziendale; 6) Instaurazione di rapporti con soggetti della P.A. competenti per adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, e soprattutto in tema di sicurezza e salute sul lavoro e ambiente; 7) Partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego; 8) Richiesta di informazioni alla P.A. ; 9) Rapporti con l’autorità giudiziaria e con le autorità dotate di poteri di ordine pubblico; 10) Negoziazione e stipulazione di accordi con la P.A. ; 11) Adempimento degli obblighi nei confronti della P.A.; 12) Gestione degli acquisti di beni e servizi ; 13) Gestione delle risorse finanziarie; 14) Gestione delle consulenze in materia; 15) Assunzione e gestione del personale;

Tra le suddette aree di attività a rischio si deve vigilare in particolar modo su:

- Instaurazione di rapporti con soggetti della P.A. competenti per adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, e soprattutto in tema di sicurezza e salute sul lavoro e ambiente;
- Partecipazione ad una gara indetta da un soggetto pubblico; - Partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego;

- Presentazione di istanze alla P.A. per la richiesta di atti o provvedimenti amministrativi di interesse aziendale;
- Rapporti con l'autorità giudiziaria e con le autorità dotate di poteri di ordine pubblico;
- Richiesta di informazioni alla P.A.

L'elenco può essere in futuro integrato tramite proposte da parte dell'O.d.V. oltre che dall'Amministratore Delegato di, anche in funzione di successive modifiche dell'oggetto sociale e quindi delle attività di rilevanza della società.

DESTINATARI

Sono tali i soggetti destinatari così come individuati nelle Definizioni.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ED ELEMENTI APPLICATIVI

I destinatari sono tenuti a rispettare una serie di obblighi e divieti. Relativamente agli obblighi essi sono tenuti a rispettare:

- Leggi, provvedimenti e procedure previste per i rapporti aziendali, in particolar modo per quelli con la Pubblica Amministrazione;
- La tenuta di rapporti con la P.A. e con i terzi ispirati alle regole di trasparenza e correttezza;

Relativamente ai divieti invece, i destinatari devono rispettare :

- Il divieto di porre in essere condotte che integrano le fattispecie di reato sopra elencate ex artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001;
- Il divieto di porre in essere comportamenti che possano favorire la commissione dei reati suddetti o potenzialmente idonei a diventare tali;

Dunque in relazione alle aree di attività a rischio sopra elencate, sarà necessario:

- Predisporre un adeguato sistema di documentazione e osservanza delle leggi in tema di partecipazione ad una gara d'appalto, con particolare

attenzione al rispetto della procedura nei vari passaggi e all'esecuzione del contratto;

- provvedere a un programma di periodica formazione/ informazione dei dipendenti;

- Verifica sulla completezza e correttezza della documentazione da presentare per la richiesta di erogazione pubbliche, monitoraggio dell'utilizzo in concreto dei fondi, in relazione agli obiettivi indicati nonché dello stato di avanzamento del progetto.

PARTE SPECIALE B

REATI SOCIETARI

Art. 25-ter D.lgs. 231/2001. Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; c) Lettera abrogata dall'art. 12, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69. d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote; f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625,

secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 . 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

TIPOLOGIA DI REATI

Art. 2621c.c. False comunicazioni sociali.

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale

Art. 2621-ter c.c. Non punibilità per particolare tenuità (Articolo inserito dall'art.10 L. 69/2015)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Art. 2623 c.c. Falso in prospetto (Articolo abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262) 71

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (Articolo abrogato dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).

Art. 2625 c.c. Impedito controllo.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si

applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (1), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2630 c.c. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi.

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo,

terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 2631 c.c. Omessa convocazione dell'assemblea.

Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi 74 trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci. La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della

persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di

terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Art. 2635 Corruzione tra privati.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico

delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le Aree di Attività a Rischio in relazione alle attività societarie sono considerate le seguenti:

- 1- Redazione del bilancio e delle altre relazioni sociali;
- 2- Gestione delle risorse finanziarie;
- 3- Contratti di acquisto e fornitura di bene e/o servizi;
- 4- - Acquisizione di consulenze, prestazioni, servizi professionali e collaborazioni esterne;
- 5- - Operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale.

Costituiscono aree particolarmente a rischio:

- Redazione del bilancio e delle altre relazioni sociali;
- Gestione delle risorse finanziarie;
- Contratti di acquisto e fornitura di bene e/o servizi.

DESTINATARI

Si intendono tali i soggetti destinatari previsti come tali nelle Definizioni.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ED ELEMENTI APPLICATIVI

A carico dei destinatari è espressamente previsto il divieto di:

- Porre in essere o dare causa a comportamenti che integrino le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001;
- Porre in essere o dare causa a comportamenti tali da non integrare i reati suddetti, ma potenzialmente idonei ad integrarli nel futuro.

La seguente Parte Speciale prevede a carico dei destinatari i seguenti obblighi:

- Tenere comportamenti corretti, trasparenti e collaborativi, rispettando le norme di legge e le procedure interne all'azienda, in relazione alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- Assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo il rispetto delle norme e delle procedure interne;
- Effettuare con tempestività, correttezza e trasparenza tutte le eventuali comunicazioni relative all'azienda all'Autorità di vigilanza. I comportamenti e i controlli preventivi da tenere per prevenire la commissione dei reati sopra elencati sono:
 - Previsione per il responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali dell'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e

completezza delle informazioni trasmesse. Nella dichiarazione andrà di volta in volta indicato ciò che obiettivamente e concretamente il soggetto responsabile può documentalmente dimostrare (anche a seguito di verifica successiva) sulla base dei dati in suo possesso, evitando, nell'interesse stesso dell'efficacia dei protocolli, affermazioni generali e generiche.

- Previsione di uno o più incontri tra l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile amministrativo, focalizzati sul bilancio, con eventuali approfondimenti ed analisi documentali di fattispecie di particolare rilievo e complessità presenti nella bozza predisposta;

- Identificazione definita della responsabilità del vertice aziendale, nonché degli interessi degli amministratori; - Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale;

- Report periodici al vertice aziendale sullo stato dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza; - Predisposizione di adeguati modelli standardizzati relativamente alla stipulazione dei contratti, che prevedano modalità di attuazione e di valutazione specifiche e trasparenti.

PARTE SPECIALE C

REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 25-septies D.lgs. 231/2001. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui

all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

TIPOLOGIA DI REATI

Art. 589 c.p. Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione a questi reati la DGE ha emesso apposito Documento di Valutazione dei Rischi nel quale vengono riportati tutti i fattori di rischio presenti in azienda e le attività messe in campo al fine di minimizzare il loro impatto.

Più nello specifico:

- Effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità dell'attività produttiva presa in considerazione;

- L'indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate dall'azienda;

- Il programma indicante le misure che nel periodo futuro dovranno essere introdotte dall'azienda;

- L'indicazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente;

- Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono delle specifiche qualifiche professionali e competenze.

Si intendono attività a rischio:

- La gestione e trasporto di determinati rifiuti speciali classificabili come pericolosi;

-Il verificarsi di infortuni sul lavoro in relazione a particolari tipologie di mansioni.

DESTINATARI

La presente parte speciale si riferisce ai destinatari indicati nelle definizioni e cioè ai datori di lavoro, ai preposti, ai soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ai medesimi lavoratori.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ED ELEMENTI APPLICATIVI

Si indicano i principi generali che devono essere rispettati da tutti i destinatari:

- 1-Processo di valutazione dei rischi;
- 2-Predisposizione di un D.V.R.
- 3-Divieta a tutti i destinatari di porre in essere comportamenti che siano in contrasto con questa parte speciale.

La DGE si impegna a:

- Assicurare l'organizzazione delle risorse umane secondo le specifiche mansioni e tenendo conto delle competenze e qualifiche professionali;
- Investire in adeguate misure di tutela di sicurezza dei lavoratori e della loro salute;
- Procedere ad attività di informazione e formazione periodica dei lavoratori;
- Sviluppo e ottimizzazione dei processi produttivi;
- Predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze interne.

PARTE SPECIALE D

REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

Art. 25-novies D.lgs. 231/2001. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22

aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

TIPOLOGIA DI REATI

Art. 171. L. 633/41 . Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171-bis L. 633/41. Reati in materia di software e banche dati

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla

pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-octies L.633/41. Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Costituiscono aree di attività a rischio:

- Eventuale acquisto e/o immissione in rete di opere dell'ingegno;
- Gestione dei contenuti del sito internet e delle applicazioni per dispositivi mobili;
- Installazione e utilizzo di programmi per elaboratore;
- Installazione e utilizzo di banche dati.

DESTINATARI

La presente parte speciale si riferisce ai destinatari indicati nelle definizioni.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ED ELEMENTI APPLICATIVI

É fatto divieto ai destinatari di:

- distribuire, scaricare, detenere *software* non autorizzati;
- fare un uso fraudolento e porre a disposizione illegittimamente opere dell'ingegno protette;
- Distribuire, detenere e installare illegittimamente il contenuto di banche dati.

Inoltre, i destinatari devono rispettare i seguenti obblighi:

- detenere e installare software con licenza d'uso e nei limiti di questa;
- detenere e distribuire in rete contenuti con licenza d'uso o privata;
- rispettare la normativa vigente in tema di diritti d'autore, nonché le autorizzazioni previste all'interno dell'azienda.

Strumenti di controllo preventivo per i reati suddetti potrebbero essere:

- Monitoraggio dei software nel sistema informatico interni;
- Predisposizione di autorizzazioni da parte dei vertici aziendali per determinate azioni di particolare delicatezza;

Attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino delle violazioni.

PARTE SPECIALE E REATI AMBIENTALI

Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001. Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi

6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo

9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

TIPOLOGIA DI REATI

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452

TIPOLOGIA DI REATI

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquiesc.p. Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexiesc.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-octiesc.p. Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste

dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 137, comma 2, 3, 5, 11 e 13 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("T.U. ambiente) Sanzioni penali

1. [...]

2. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.*

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. [...]

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. [...]

7. [...]

8. [...]

9. [...]

10. [...]

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. [...]

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. [...]

Art. 256, comma 1, 3, 4, 5 e 6 del T.U. ambiente. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. [...]

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. [...]

8. [...]

9. [...]

Art. 257, comma 1 e 2 del T.U. ambiente. Bonifica dei siti

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

2. *Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

3. [...]

4. [...]

Art. 258, comma 4, secondo periodo del T.U. ambiente. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. [...]

2. [...]

3. [...]

4. *Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

5. [...]

5-bis. [...]

5-ter. [...]

5-quater. [...]

Art. 259, comma 1, del T.U. ambiente. Traffico illecito di rifiuti

1. *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

2.[...]

Art. 260, comma 1 e 2, del T.U. ambiente. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Articolo abrogato dall' art. 7, comma 1, lett. q), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21)

Art. 260-bis, comma 6, 7 e 8, del T.U. ambiente. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. [...]

2. [...]

3. [...]

4. [...]

5. [...]

6. *Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

7. *Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI -AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa*

uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI -AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. [...]

9-bis. [...]

9-ter. [...]

Art. 279, comma 5, del T.U. ambiente. Sanzioni

1. [...]

2. [...]

2-bis. [...]

3. [...]

4. [...]

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. [...]

7. [...]

Art.3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferiche dell'ambiente". Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

1. [...]

2. [...]

3. [...]

4. [...]

5. [...]

6. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza

del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10. [...]

Art. 1, commi 1 e 2, della Legge 7 febbraio 1992, n. 150. Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. 107

3. [...]

Articolo 2, commi 1 e 2, della Legge 7 febbraio 1992, n. 150. Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte

contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. [...]

4. [...]

5. [...]

Articolo 3 bis, comma 1, della Legge 7 febbraio 1992, n. 150. Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

2. [...]

PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le principali aree di attività a rischio in relazione ai reati ambientali che costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle attività svolte da DGE sono:

1. Gestione della raccolta, trasporto, smaltimento, recupero e intermediazione dei rifiuti, urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi;

2. Attività di autodemolizione VFU
3. Gestione delle emissioni in atmosfera (diffuse);
4. Gestione delle emissioni in corpi idrici;
5. Gestione di emissioni sonore;
6. Gestione delle acque reflue;
7. Tutela del suolo, sottosuolo e della falda;
8. Acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie per legge in materia ambientale;

Quanto alle attività in concreto svolte dalla DGE, le aree maggiormente a rischio commissione reato sono:

-Attività di demolizione VFU

-Gestione, trattamento, avvio a smaltimento/recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

-Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

-Intermediazione di servizi di smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

DESTINATARI

I Destinatari di questa parte speciale sono i soggetti indicati nelle Definizioni.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ED ELEMENTI APPLICATIVI

DGE in generale deve attenersi ad una serie di principi per prevenire la commissione di illeciti in materia ambientale, in particolare deve:

-Garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Modello;

-Tenere un comportamento nel rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia ambientale, nonché delle procedure aziendali interne;

-Assicurare la tracciabilità delle operazioni effettuate ed evidenziare il processo delle eventuali autorizzazioni, a garanzia del principio di trasparenza. A tal fine è bene che tutte le attività siano documentate, archiviate e conservate in modo idoneo;

Allo scopo di conseguire gli obiettivi fissati nel presente Modello, DGE assicura: -Astensione dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti nel suolo;

- Tenuta di registri di carico e scarico dei rifiuti;
- Gestione delle attività di smaltimento e recupero rifiuti in accordo con le relative autorizzazioni;
- Tenuta di un comportamento trasparente e corretto nella procedura di richiesta di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie;
- Conservazione della documentazione relativa alle autorizzazioni, certificazioni;
- Rispetto dei divieti in merito agli scarichi liquidi e acquisizione delle relative autorizzazioni;
- Attuazione delle disposizioni di legge in merito ai valori limite di emissioni, ai metodi di campionamento e di analisi, nonché controlli periodici, oltre alle relative autorizzazioni; -Verifica periodica del rispetto degli adempimenti amministrativi e della normativa ambientale.

PARTE SPECIALE F

IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Art. 25-Decies del D.Lgs231/01. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

TIPOLOGIA DI REATI

377-Bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità

giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La suddetta fattispecie di reato potrebbe realizzarsi ipotizzando una La suddetta fattispecie di reato potrebbe realizzarsi ipotizzando una pressione esercitata da un soggetto apicale nei confronti di un dipendente chiamato a rendere testimonianza in un processo penale, al fine di far apparire situazioni diverse dalla realtà o per nascondere possibili connivenze.

PRINCIPALI AREE ED ATTIVITA' A RISCHIO

Le aree di attività ritenute più a rischio sono:

1. Gestione del contenzioso;
2. Gestione dell'attività stragiudiziale;
3. Gestione dei rapporti tra l'Autorità Giudiziaria e amministratori, dipendenti, liquidatori, nonché collaboratori esterni, partner, fornitori chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in eventuale procedimento penale in cui sia coinvolta la società.

DESTINATARI

I Destinatari di questa parte speciale sono i soggetti indicati nelle Definizioni.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ED ELEMENTI APPLICATIVI

I Destinatari devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- Divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;

- Prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- I Destinatari chiamati a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere. Sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo in merito alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- Tutti i Destinatari devono avvertire in modo tempestivo il loro diretto responsabile e l'Amministratore Delegato di ogni atto ad essi notificato e di ogni procedimento che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o ad essa comunque attinente.

PARTE SPECIALE G

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Art. 25-Duodecies del D. Lgs. 231/01. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

TIPOLOGIA DI REATO

Art. 22, comma 12 e 12-bis, D. Lgs. 22 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione). Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o

annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

L'area da considerare più a rischio relativamente a tale tipologia di reati è la selezione e assunzione del personale, soprattutto rispetto a:

- L'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con cittadini stranieri residenti all'estero;

- L'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con cittadini stranieri già soggiornanti in Italia.

DESTINATARI

I Destinatari di questa parte speciale sono i soggetti indicati nelle Definizioni.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ED ELEMENTI APPLICATIVI

DGE nell'ambito di tale area a rischio deve:

-Assumere alle proprie dipendenze lavoratori stranieri solo se in regolare possesso di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso non sia stato revocato o annullato e a condizione che non sia scaduto, a meno che non sia stata richiesta di rinnovo;

-Effettuare controlli periodici per verificare il permanere dei requisiti di validità dei permessi di soggiorno;

- Nel caso in cui si avvalga di lavoro interinale tramite apposite agenzie, deve assicurarsi che queste facciano ricorso a lavoratori in regola con la normativa in materia;
- Assicurarsi che i fornitori e gli altri soggetti esterni con cui la società collabora si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia;
- Non fare ricorso al lavoro minorile;
- Conservare tutta la documentazione relativa al lavoratore, nel rispetto della normativa in tema di *privacy*.

PARTE SPECIALE H

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

Art. 24-Ter del D.Lgs. 231/01. Delitti di criminalità organizzata

1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

TIPOLOGIA DI REATI

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

- 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [c.p. 576, n.4], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione [c.p. 28, 29, 32, 270, 305, 306] sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*
- 2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p. 115], la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
- 3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*
- 4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*
- 5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
- 6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 E 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Art. 416-Bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

- 1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni*
- 2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.*
- 3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

4. *Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*
5. *L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
6. *Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*
7. *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*
8. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

Art. 416-Ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso.

1. *Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.*
2. *La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.*

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

1. *Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*
2. *Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*
3. *Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*
4. *Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*

5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. 6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74. Testo Unico sulla droga -D.P.R. testo coordinato 09.10.1990 n° 309, G.U. 31.10.1990. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Si precisa che l'art. 10 Legge 146/2006 considera il reato associativo come presupposto della responsabilità dell'ente anche nell'ipotesi in cui sia commesso in modalità transnazionale.

PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le aree maggiormente a rischio in relazione alla tipologia di reati potrebbero essere le attività che comportano contatti con soggetti esterni che fanno parte di associazioni a delinquere già esistenti cui gli esponenti aziendali potrebbero fornire consapevole supporto, in vista del perseguimento anche di presunti interessi sociali.

Le attività a rischio sono:

- Gestione verifiche ed ispezioni;
- Selezione e gestione del personale;
- Gestione delle consulenze;
- Gestione sponsorizzazioni e iniziative pubblicitarie;
- Gestione del contenzioso e dello stragiudiziale;
- Gestione risorse finanziarie;
- Acquisto di beni e servizi;
- Contabilità e bilancio;

- Gestione dei sistemi informativi;
- Partecipazioni a gare;
- Gestione di rapporti con soggetti appartenenti alla P.A. ;
- Richieste per l'ottenimento di provvedimenti dalla P.A. ;
- Richieste per l'ottenimento di finanziamenti e/o contributi agevolati;
- Acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie in materia ambientale;
- Rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- Gestione dello smaltimento rifiuti e delle altre attività in materia ambientale.

DESTINATARI

I Destinatari di questa parte speciale sono i soggetti indicati nelle Definizioni.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ED ELEMENTI APPLICATIVI

I Destinatari devono tenere determinati comportamenti quali per prevenire la commissione dei reati suddetti, in particolare devono:

- Rispettare tutte le normative applicabili in materia di criminalità organizzata;
- Agire rispettando i principi di prudenza, trasparenza, correttezza e integrità;
- Instaurazione di rapporti con soggetti terzi ispirati ai principi indicati al punto precedente;
- Garanzia di correttezza e trasparenza negli adempimenti fiscali e nelle relative verifiche, nonché nella contabilità.

- Divieto di instaurazione di rapporti con soggetti o società che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere che facciano parte o siano comunque legati ad associazioni o gruppi criminali;

PARTE SPECIALE I

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E DI AUTORICICLAGGIO

Art. 25-*Octies* del D. Lgs. 231/01. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 (1) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

TIPOLOGIA DI REATI

Art. 648 c.p. Ricettazione

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro La pena è aumentata quanto il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina

aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

Art. 648-Bis c.p. Riciclaggio.

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-Ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter.1 c.p. -Autoriciclaggio

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla

commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le aree di attività ritenute più a rischio, sono:

1. Gestione delle risorse finanziarie;
2. Amministrazione, contabilità e bilancio;
3. Gestione degli acquisti di beni e servizi;
4. Gestione degli investimenti.

DESTINATARI

I Destinatari di questa parte speciale sono i soggetti indicati nelle Definizioni.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ED ELEMENTI APPLICATIVI

Per la prevenzione degli illeciti suddetti, DGE deve:

- Rispettare il divieto di acquisto di beni di provenienza illecita;
- Rispettare il divieto di utilizzo di capitali di provenienza illecita;
- Assicurare il controllo formale e sostanziale con riferimento ai flussi finanziari aziendali e ai pagamenti verso i terzi;
- Garantire la massima trasparenza in caso di accordi di investimento;
- Assicurare il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nei rapporti con soggetti esterni;
- Richiedere tutte le informazioni necessarie per assicurarsi rispetto all'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner.

PARTE SPECIALE L

REATI TRIBUTARI

Art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001

TIPOLOGIE DI REATI

Art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,

compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fin di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
- 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.*

Art. 8 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*
- 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

3. *2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

Art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le aree di attività ritenute più a rischio, sono:

1. Gestione delle risorse finanziarie;
2. Amministrazione, contabilità e bilancio;
3. monitoraggio e controllo regolarità fatture
4. gestione anagrafiche contabilità fornitori

DESTINATARI

I Destinatari di questa parte speciale sono i soggetti indicati nelle Definizioni.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ED ELEMENTI APPLICATIVI

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Tributarî individuati al precedente paragrafo, i destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reati riportate nella presente Parte Speciale;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge e dei regolamenti vigenti, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, alla gestione delle scritture contabili e all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione di dati e informazioni veri e corretti, destinati a consentire un fondato giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di: - alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati

alla predisposizione e stesura dei documenti aziendali di natura economica, patrimoniale e finanziaria; - illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo e sull'evoluzione delle relative attività;

- comunicare in forma scritta, al proprio Responsabile e all'Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali si dovesse venire a conoscenza.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di: - fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo; - omettere di comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo;

- segnalare immediatamente al Controllo Interno eventuali situazioni di non adeguatezza del sistema di procedure e di comportamenti, nonché altre eventuali criticità di cui si dovesse venire a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi.

PARTE SPECIALE M

REATI INFORMATICI

Art.24 bis D. lgs 231 /01

Art. 615-ter, c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni”.

Art. 615-quater, c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistema informatici o telematici

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico,

protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a € 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater1 ”

art. 615-quinquies, c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 10.329”.

art. 617-quater, c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

art. 617- quinquies, c.p. Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-quater”.

art. 635-bis, c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 6 Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 6352 , ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio

Art. 635-ter, c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635, ovvero il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

art. 635-quater, c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la

circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

art. 635-quinquies, c.p Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

"Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

(art. 491-bis, c.p. Falsità di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria

"Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private".

PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le aree di attività ritenute più a rischio, sono:

1. utilizzo sistemi informatici;
2. sicurezza dati sensibili
3. gestione software e sicurezza informatica e degli accessi alle apparecchiature informatiche
- 4.alterazione esterna dati e monitoraggio attività svolte

DESTINATARI

I Destinatari di questa parte speciale sono i soggetti indicati nelle Definizioni.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ED ELEMENTI APPLICATIVI

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Informatici i destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta,

1. astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nella presente Parte Speciale;

2. astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi. A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati del Fondo, o a parti di esse, non possedendo le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo di credenziali di altri colleghi abilitati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio, virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili,

ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; - detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza; - procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento; - alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati.

PARTE N

REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

«Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale).

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei

delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».